



Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari

A.C. 1616

Dossier n° 27 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
18 aprile 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|--------------------------|--|
| A.C. | 1616 |
| Titolo: | Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari |
| Iniziativa: | Parlamentare |
| Iter al Senato: | Sì |
| Numero di articoli: | 3 |
| Commissione competente : | I Affari costituzionali |
| Sede: | referente |
| Stato dell'iter: | All'esame della Commissione in sede referente |

Contenuto

La proposta di legge parlamentare in esame, approvata dal Senato, si compone di **3** articoli.

L'**articolo 1** reca disposizioni per assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione della Camera dei deputati indipendentemente dal numero dei parlamentari, a tal fine novellando il testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

L'**articolo 2** reca disposizioni per assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica indipendentemente dal numero dei parlamentari, novellando il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

Le novelle incidono sulla formulazione del **criterio di determinazione dei collegi**, in modo che non sia più individuato dalla legge in prestabilito numero fisso. La finalità è rendere tale criterio di determinazione, **'a scorrimento' rispetto al numero di parlamentari, cioè applicabile indipendentemente da quale sia quel numero** – senza che si rendano dunque necessarie modifiche ed aggiustamenti ulteriori della legge elettorale, qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato (con riforma costituzionale).

L'**articolo 3** reca una delega al Governo per la determinazione dei collegi – uninominali e plurinominali – qualora intervenga la promulgazione di una legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari. La delega è condizionata ad una intervenuta promulgazione di siffatta legge costituzionale entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge approvato in legge. Il termine per l'esercizio della delega è di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 3 subordina la delega legislativa prevista per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato ad un evento incerto, vale a dire l'approvazione entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di una riforma costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere; al riguardo si ricorda che la sentenza n. 408 del 1998 della Corte costituzionale ha stabilito che una delega condizionata al verificarsi di determinati eventi non è di per sé in contrasto con il modello di cui all'articolo 76 della Costituzione

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'attuale formulazione del numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 potrebbe determinare

dubbi interpretativi; la disposizione prevede infatti, con una modifica dell'articolo 1, comma 2, del DPR n. 361 del 1957, che il numero dei collegi uninominali sia pari ai tre ottavi del totale dei seggi da assegnare; non è invece oggetto di modifica la previsione del medesimo articolo 1, comma 2, che mantiene fermo quanto previsto dall'articolo 2 del citato DPR, cioè che la regione **Valle d'Aosta** sia costituita in un unico collegio uninominale; *pertanto, andrebbe chiarito se nella percentuale di 3/8 di collegi uninominali sia compreso o meno anche il collegio uninominale della Valle d'Aosta.*

Il numero 2) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 prevede l'applicazione, nell'ambito dell'attuazione della delega per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera e del Senato, del principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge n. 165 del 2017; tale principio prevede che per il Senato "nella circoscrizione **Friuli-Venezia Giulia** uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena"; *al riguardo andrebbe approfondito come dare attuazione a tale principio di delega nel caso in cui la circoscrizione Friuli-Venezia Giulia sia costituita in un unico collegio uninominale, come peraltro potrebbe accadere, in base ai calcoli effettuati, in caso di approvazione della proposta di legge costituzionale C. 1585, di riduzione del numero dei parlamentari, attualmente all'esame in sede referente della I Commissione Affari costituzionali.*